

**PATRIMONIO – PROROGA AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITÀ
TEMPORANEA IN ALLOGGIO DI E.R.P.S. DI PROPRIETÀ COMUNALE SIG. S. A.
– ATTO DI INDIRIZZO**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 598 in data 20/11/2007 con la quale veniva autorizzata l’ospitalità temporanea per il periodo di un anno, in via eccezionale ed in deroga alle proprie precedenti deliberazioni n. 367 del 08/07/2003 e n. 147 del 30/03/2004, del Sig. S. N. E. presso l’alloggio di E.R.P.S. comunale sito in Biella, Via “omissis”, assegnato in locazione definitiva al Sig. S. A.;

Preso atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 06/10/2008 è stato riconcesso alla Cooperativa C.A.P.I. a r.l. di Biella il diritto d’uso, già attribuito al Comune in forza di convenzione, di n° 10 alloggi ubicati in Via “omissis”, tra cui anche l’alloggio assegnato al Sig. S. A.;
- che con determinazione dirigenziale (Politiche Abitative) n. 425 del 10/11/2008 è stato concesso al Sig. S. A. il cambio di alloggio da quello occupato in Via “omissis”, all’alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale resosi disponibile in Biella, Via “omissis”;
- che detto alloggio di Via “omissis”, di mq. 80,00 di superficie utile, è idoneo ad ospitare, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, fino a sei persone adulte, perciò il nucleo assegnatario di cinque componenti ed anche l’ospite;
- che, come evidenziato dallo stesso Sig. S. A. e verificato nella fase istruttoria degli atti per la stipula del nuovo contratto di locazione, la proroga dell’autorizzazione all’ospitalità temporanea del Sig. S. N. E. è motivata dal protrarsi della condizione di disagio economico del nucleo familiare assegnatario ed il reddito del Sig. S. N. E., che incide sul reddito complessivo per oltre il 65% , è il solo a garantire adeguato sostentamento alla famiglia;

Ritenuto pertanto, sulla scorta della documentazione e delle motivazioni addotte, di dover considerare la particolare situazione esposta e di disporre in via eccezionale una deroga dalle fattispecie individuate nei proprie deliberazioni n. 367 del 08/07/2003 e n. 147 del 30/03/2004 concedendo, ai sensi dell’art. 32 comma 2. della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i, la proroga dell’autorizzazione all’ospitalità temporanea del Sig. S. N. E. presso il nucleo del Sig. S. A.;

Visto l’art. 48 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi,

DELIBERA

1. di adottare il seguente atto di indirizzo: di prorogare per il periodo di un anno, per i motivi indicati in premessa, in via eccezionale ed in deroga alle proprie precedenti deliberazioni

n. 367 in data 08/07/2003 e n. 147 del 30/03/2004 in ordine ai soggetti ai quali può essere concessa l'ospitalità temporanea in alloggi comunali (di E.R.P.S. ed altri), l'autorizzazione all'ospitalità temporanea del Sig. S. N. E. presso il nucleo familiare del padre, Sig. S. A., assegnatario di alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale sito in Biella, Via "omissis";

2. di demandare al Dirigente dell'Ufficio Patrimonio l'adozione degli atti conseguenti;
 3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. di provvedere in merito.
-